

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1923 del 18/04/2018  |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA .<br>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), LOC. GRAGNANINO 78. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-2003 del 18/04/2018   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza   |
| Dirigente adottante         |  |

Questo giorno diciotto APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA .  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO  
IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), LOC. GRAGNANINO 78.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Gragnano Tr. con nota del 19/12/2017 (prot. ARPAE n. 15919 del 20/12/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
  - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 15/2/2018, prot. n. 1200 (prot. Arpae n. 2454 in pari data);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 20/3/2018, prot. n. 2339 (prot. Arpae n. 4672 di pari data)

**PRESO ATTO** che:

- lo stabilimento risulta in possesso di un'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 (confluita nel provvedimento conclusivo del 5.12.2012 prot. 7256 del Comune di Gragnano Trebbiense, successivamente modificato con atto prot. n. 875 del 4.2.2013 e aggiornato con atti prot. n. 5173 del 18.9.2013 e n. 4875 del 3.9.2014, sempre del Comune di Gragnano Trebbiense);
- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini e dal contenitore per la conservazione del digestato chiarificato;
- i cogeneratori di cui alle emissioni E1 ed E2 non subiranno modifiche nelle proprie caratteristiche tecniche e dimensionali; l'unica modifica che li può riguardare inerisce la diversa razione alimentare impiegata per la produzione del biogas a fronte della maggiore produzione di effluenti zootecnici aziendali;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 20640, è pari a 1335 capi così suddivisi:
  - Bovine da latte: n. 900
  - Capi da rimonta: n. 235
  - Vitelli: n. 200

- la ditta proponente gestisce anche un secondo centro aziendale, posto in loc. Cò di Sotto, dove sono ospitate alcune bovine da rimonta (265 capi) dal quale raccoglie i liquami zootecnici prodotti e li immette negli impianti di digestione anaerobica siti nello stabilimento in esame;
- i reflui zootecnici sono trattati in due impianti di digestione anaerobica con produzione di biogas aventi potenza di 1 MWel per ogni linea impiantistica, attualmente alimentati in modo analogo con le seguenti biomasse (provvedimento conclusivo del Comune di Gragnano Trebb.se n. 4875 del 03/09/2014):
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame, letame, eventuali acque aziendali + pollina extra-aziendale 680 t/anno): 31.696 t/anno
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais e orzo insilato): 24.163 t/anno;
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais 1460 t/a e pula di riso 1095 t/a): 2.555 t/anno;
  - TOTALE: **58.414 t/anno**;
- in relazione al progetto di ampliamento proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 1955 capi così suddivisi:
  - Bovine da latte: n. 1040
  - Capi da rimonta: n. 655
  - Vitelli: n. 260
- la dieta di alimentazione dei digestori, definita sulla base dei materiali che verranno prodotti una volta terminato il potenziamento aziendale, sarà le seguente:
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame, letame, eventuali acque aziendali + pollina extra-aziendale 680 t/anno): 39.246 t/anno;
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais e orzo insilato): 23.177 t/anno;
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais 1460 tonn/anno e pula di riso 1095 t/anno): 2555 t/anno;
  - TOTALE: **64.980 t/anno**;
  - ACQUE AGGIUNTE (meteoriche): 1775 t/annue;
- parte dello stabilimento non è servito da pubblica fognatura, così come dichiarato dalla Società IRETI SPA con nota nel 07/03/2018, prot. n° 3547-2018-P (acquisita agli atti in 09/03/2017 con prot. n° PGPC/2018/3928); pertanto è prevista l'attivazione di uno scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale come di seguito specificato;
- in relazione allo scarico di acque reflue domestiche si evince che:
  - i reflui provenienti dai servizi igienici della zona "mungitura" (utilizzati da 5 addetti) confluiranno nell'esistente condotta di raccolta delle acque di scarico generate dalle abitazioni e dall'edificio adibito a mensa/spogliatoio, afferente alla pubblica fognatura dell'agglomerato "Gragnano Trebbiense – Gragnanino" (scarico SF per il quale è stato già ottenuto il parere di allacciabilità);
  - i reflui provenienti dai servizi igienici della zona "svezzamento vitelli" (utilizzati da 2 addetti e realizzati nel "deposito") e della zona "impianti di digestione anaerobica" (utilizzati da 1 addetto e realizzati vicino all'impianto "A"), recapiteranno (unitamente alle acque meteoriche ed alle acque di seconda pioggia raccolte dal piazzale antistante i sili orizzontali utilizzati per lo stoccaggio delle biomasse) in corpo idrico superficiale (colo aziendale) confluyente nel Rio Loggia. Entrambi i servizi igienici (per ciascuno dei quali è stato considerato un carico organico pari ad 1 Abitante Equivalente) verranno trattati mediante un sistema costituito da un pozzetto degrassatore, da una fossa Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico conformi alle indicazioni di cui alla Tab. A della Delibera G.R. n. 1053/2003; lo scarico finale è identificato come **S2** nello "schema fognario reflui domestici e acque di prima pioggia", Tavola 06 del 30/01/2018;
  - le acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento dei piazzali antistante i sili orizzontali (5 + 2), vengono convogliate ai digestori senza dare origine ad alcuno scarico;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 27/2/2018, prot. n. 3238, in merito allo scarico di acque reflue domestiche;

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Azienda USL di Piacenza con nota 2017/0093534, del 11/11/2017 ns prot. 7556 del 11.11.2017, in merito all'istanza di AUA;
- il parere favorevole, espresso da Arpae, Servizio Territoriale Piacenza – Castelsangiovanni, con nota 27/3/2018 prot. 2648 n. 5089, in merito alle emissioni in atmosfera;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 29/3/2018:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,
- sentito il rappresentante della Ditta che ha fornito i seguenti chiarimenti:
  - la linea fognaria di veicolazione del digestato chiarificato è suddivisa in 3 vie: all'uscita dallo stoccaggio coperto il digestato può essere trasferito, mediante apposita cabina di pompaggio, alternativamente alla limitrofa vasca scoperta oppure alla nuova vasca scoperta in progetto oppure alla batteria di 8 vasche poste nella parte est dell'azienda. I punti di presa per la captazione del digestato per lo spandimento sono i seguenti: un pozzetto di prelievo circolare, collocato tra la vasca coperta e quella esistente scoperta, che raccoglie il digestato maturato in entrambi i contenitori adiacenti (sia quello esistente che quello in progetto), gli altri punti di prelievo sono i 3 pozzetti a forma quadrata posti a lato delle 8 vasche site a est;
  - la linea fognaria di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle 3 trincee degli insilati per l'alimentazione del bestiame (a est) devia le acque raccolte verso il pozzetto di scarico del separatore bypassando tale trattamento; tali acque, quindi, vengono inviate direttamente verso lo stoccaggio coperto finale. Il tecnico progettista provvederà a consegnare prima dell'emissione del provvedimento conclusivo una planimetria scarichi aggiornata (Tav. 01) e lo stralcio di foto satellitare che individua la stalla posta il Loc. Co' di Sotto ;
  - la pavimentazione dell'area posta a fronte delle trincee delle biomasse da ultimo realizzate (2 trincee da 82 mt \* 22 mt) e il relativo adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane, verrà realizzata entro il 31/10/2018. Il contributo di tali acque meteoriche, valutabile in circa 277 mc/annui, non è stato erroneamente riportato nella tabella riepilogativa;
  - nella descrizione del carico animale presente sono incluse anche i 265 capi da rimonta ospitati nella stalla denominata Cò di Sotto (avente il medesimo codice identificativo AUSL 024PC004) ma considerata non facente parte del sito impiantistico oggetto dell'istanza di A.U.A. Si consegna, per chiarezza, uno stralcio di fotografia satellitare con la collocazione dei due centri aziendali. I reflui zootecnici raccolti in tale stalla, vengono portati agli impianti di digestione anaerobica con carro botte;
  - non vengono in alcun modo introdotte negli impianti di digestione anaerobica altre acque di differente provenienza (emungimento di acque dal sottosuolo o superficiali);

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA , per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**ATTESO** che:

- con nota del 12/4/2018 - trasmessa dal SUAP del Comune di Gragnano ed acquisita da Arpae in data 16/4/2018, prot. n. 6195 – la Ditta ha provveduto ad integrare, come previsto nel sopra richiamato verbale della conferenza di servizi, la documentazione a supporto dell'istanza;
- il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione del progetto di ampliamento sopra descritto che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

**Richiamata** la nota 4.7.2013 prot. 168894 con cui la Regione Emilia Romagna riscontrava la richiesta formulata dalla Provincia di Piacenza con nota del 13.2.2013 prot. 10465 (relativa anche all'applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/06 e dalla DGR 1496/11 della Regione Emilia Romagna), ravvisando *"la difficile applicazione del concetto di stabilimento inteso come insieme di siti impiantistici collegati tra loro all'interno di un'area delimitata ed unitaria, in particolare essendo i siti in questione oltre che distanti, anche separati da una strada provinciale"*. La Regione ricordava anche che *"la difficile applicazione di BAT intese come migliori tecniche di abbattimento degli inquinanti aventi un costo proporzionato all'attività ed una ragionevole fattibilità tecnica"*; conseguentemente, viste anche le esigenze dettate dal teleriscaldamento (o meglio dalla possibilità di utilizzare il calore nel vicino caseificio) la Regione riteneva possibile considerare i due impianti come stabilimenti separati, nonostante la connessione funzionale presente;

**Ricordato**, conseguentemente, che nella conferenza dei servizi del 29.7.2013 era stato ritenuto che il nuovo motore sito nei pressi del caseificio (emissione E2) potesse intendersi come uno stabilimento diverso da quello comprendente le altre strutture compreso l'allevamento, con la conseguenza che i limiti di emissione dei cogeneratori andassero valutati alla luce della potenza termica di ogni singolo stabilimento aggiornando quindi i limiti già stabiliti con il provvedimento conclusivo del Comune di Gragnano Trebbiense del 5.12.2012 prot. 7250 e successiva modifica del 4.2.2013 prot. 875. Tuttavia veniva ritenuto opportuno mantenere un unico provvedimento autorizzativo per entrambi gli stabilimenti;

**Verificato** che gli impianti di cui alle emissioni E1 ed E2 si qualificano come medi impianti di combustione alla luce delle recenti modifiche apportate alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 183/17 e che per i medi impianti di combustione, nell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, sono definiti specifici criteri di aggregazione e specifiche prescrizioni, anche in merito all'adeguamento ai valori limite stabiliti a seguito dell'attuazione della direttiva 2193/2015/UE;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;
- il DM 118/2016 relativo ai limiti di emissione di COV espressi come C tot;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA (C. FISC. FGZGCM69P03F205S) per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito nel Comune di Gragnano Trebbiense loc. Gragnanino n. 78 (podere "La Loggia"), (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche (S2) nel corpo idrico superficiale confluyente nel rio Loggia;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamentodi cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE ECOMAX 10**

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Portata massima   | 3650 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera  | 24   | h/g                |
| Durata massima annua  | 360  | gg/anno            |
| Altezza minima  | 10   | m                  |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                     |      |                    |
| materiale particellare  | 10   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot) | 100  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )                  | 450  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )                  | 350  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio   | 500  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)                 | 10   | mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

**EMISSIONE E2 GRUPPO COGENERATORE ECOMAX 10**

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Portata massima   | 3650 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera  | 24   | h/g                |
| Durata massima annua  | 360  | gg/anno            |
| Altezza minima  | 10   | m                  |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                     |      |                    |
| materiale particellare  | 10   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot) | 100  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )                  | 450  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )                  | 350  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio   | 500  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)                 | 10   | mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

**EMISSIONE E3 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "A" - EMERGENZA**

**EMISSIONE E4 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "B" – EMERGENZA**

**EMISSIONE E5 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "C" - EMERGENZA**

**EMISSIONE E6 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "D" - EMERGENZA**

**EMISSIONE E7 TORCIA DI EMERGENZA**

**EMISSIONE E8 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "A" - EMERGENZA**

**EMISSIONE E9 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "B" – EMERGENZA**

**EMISSIONE E10 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "C" – EMERGENZA**

**EMISSIONE E11 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "D" – EMERGENZA**

**EMISSIONE E12 TORCIA DI EMERGENZA**

**EMISSIONE E13 STOCCAGGIO COPERTO VALVOLA SOVRAPRESSIONE - EMERGENZA**

**EMISSIONE E14 STOCCAGGIO COPERTO VALVOLA SOVRAPRESSIONE - EMERGENZA**

**EMISSIONE E15 TORCIA DI EMERGENZA**

- deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;

- e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- f) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente deve essere previsto l'impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- g) nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette deve essere prevista la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- h) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- i) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
  - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
  - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- j) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- k) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere ad Arpa, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni;
- l) per gli impianti di combustione generanti le emissioni E1 ed E2, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
- m) Il combustibile alimentato ai cogeneratori (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) Deve essere effettuata una analisi almeno annuale della composizione del biogas, ricercando la quantità di metano, anidride carbonica e idrogeno solforato; il rispetto del contenuto massimo di 0,1% v/v stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per H<sub>2</sub>S deve essere riportato sull'apposito registro degli autocontrolli alle emissioni;
- o) L'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato alle torce con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO<sub>2</sub>/(CO<sub>2</sub>+CO);
- p) i camini di emissione di E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- q) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl) o D.M. 25/08/2000 all. II;
  - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come Ctot** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
- r) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- s) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore alle emissioni E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

- t) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- u) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- v) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti/strutture nuovi o modificati è fissato a **diciotto mesi** dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
- w) il termine ultimo di messa a regime degli impianti/strutture nuovi o modificati è fissato a **diciotto mesi** dalla data dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
- x) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed ad Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale confluyente nel rio Loggia le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per i sistemi di trattamento dei reflui;
- b) al fine di ottenere una buona efficienza dei degrassatori e delle fosse Imhoff, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff;
- c) parimenti dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio dei filtri percolatori;
- d) il pozzetto d'ispezione posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso.
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, una volta completato l'ampliamento del centro zootecnico, sarà la seguente:
- o SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame, letame, eventuali acque aziendali + pollina extra-aziendale 680 t/anno): 39.246 t/anno;
  - o PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais e orzo insilato): 23.177 t/anno;
  - o SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais 1460 t/anno e pula di riso 1095 t/anno): 2555 t/anno;
  - o TOTALE: **64.980** t/anno;
  - o ACQUE AGGIUNTE (meteoriche): 1775 t/annue;
- b) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- c) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- d) realizzare la pavimentazione dell'area posta a fronte delle trincee delle biomasse da ultimo realizzate (2 trincee da 82 mt x 22 mt) e il relativo adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane, **entro il 31/10/2018**;



- e) permettere l'apertura delle saracinesche installate nei pozzetti posti lungo la linea fognaria di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle 3 trincee degli insilati per l'alimentazione del bestiame (a est), esclusivamente quando tali acque sono ritenute pulite (quando la trincea è completamente chiusa o vuota);
- f) la modalità di utilizzo delle biomasse insilate nelle trincee (sia a scopo energetico che quelle per l'alimentazione animale) deve essere coerente con quanto descritto negli elaborati tecnici (i silos per le biomasse energetiche sono in uso 2 su 7, i silos per l'alimentazione del bestiame sono in uso 1 su 3), . Qualora dovesse essere modificata la modalità di utilizzo di tali trincee, dovrà essere rivalutato il sistema di raccolta delle acque meteoriche ivi ricadenti e dovrà essere nuovamente verificata l'adeguatezza dei bacini di contenimento del digestato chiarificato, in conformità alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 3/2017;
- g) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- h) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- i) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente. La documentazione attestante la corretta gestione degli stessi dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- la presente autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- la ditta proponente è tenuta ad osservare comunque le procedure previste dalla PAS, ai sensi del D.Lgs 387/03 così come modificato dal D.Lgs 28/11, per la variazione della dieta alimentare dell'impianto di digestione anaerobica come sopra descritta, a seguito del potenziamento dell'allevamento;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense sulla base del presente atto - **sostituisce, a far data dalla messa in esercizio degli impianti/strutture nuovo o modificati**, la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti n. 20640 ricevuta da ArpaE con prot. 4527 del 19/03/2018 nonché l'autorizzazione ad effettuare le emissioni citate in premessa ed i relativi atti di modifica/aggiornamento;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 3/2017 e della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4) e dalla delibera Assemblea Legislativa n. 51/2011 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1495/2011 della Regione Emilia Romagna;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità

- Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**